

# STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA - DEL LAVORO

---

16121 GENOVA – PIAZZA DELLA VITTORIA 7/14 - TEL. (010) 592750 - 591418 - TELEFAX (010) 561437

Genova, 05 aprile 2019

**CIRCOLARE N. 04/2019**

Alla rispettabile clientela

## IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Il **D.M. 28 dicembre 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il **comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014**, recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di "**bollo virtuale**" relativa alle **fatture elettroniche**, che ora prevede che "*Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto*".

In pratica, quindi:

- per gli atti, registri e documenti il versamento dell'imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie previste dal **comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014**: in un'unica soluzione **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**;
- per le **fatture elettroniche** l'imposta di bollo va versata, con riferimento a **ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo**. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre 2019** deve essere assolta **entro il 20 aprile 2019** (scadenza che slitta al **23 aprile** tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe rendere noto, nell'**area riservata** del contribuente, l'ammontare dell'imposta di **bollo dovuta** in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal Sdl.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

- il **servizio specifico** messo a disposizione dell'Agenzia nell'area riservata del contribuente che prevede l'**addebito diretto sul c/c bancario o postale**;
- il **modello F24** già predisposto dall'Agenzia (**codice tributo 2501**)

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo comporta l'irrogazione di **sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l'imposta evasa** per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l'articolo 25 del d.p.r. 642/1972

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura "*assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014*" compilando il campo "**Dati bollo**" presente nella sezione "**Dati generali**" del file xml.

Infine, è appena il caso di ricordare che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
- le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

**Studio Picco**